

DELIBERAZIONE 9 APRILE 2019

125/2019/E/EEL

DECISIONE DEL RECLAMO PRESENTATO DALLA IMPRESA INDIVIDUALE CARZEDDA GIULIANO NEI CONFRONTI DI E-DISTRIBUZIONE S.P.A., RELATIVO ALLE PRATICHE DI CONNESSIONE CON CODICI DI RINTRACCIABILITÀ 104289638 E 118316521

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1060^a riunione del 9 aprile 2019

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e, in particolare, l'art. 14, comma 2, lett. f-ter);
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e, segnatamente, l'articolo 44, commi 1, 2 e 3;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08 e, in particolare, l'Allegato A, recante il "Testo Integrato delle Connessioni Attive" (di seguito: TICA);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 188/2012/E/com e, in particolare, l'Allegato A, recante la "Disciplina per la trattazione dei reclami presentati da operatori contro un gestore di un sistema di trasmissione, di trasporto, di stoccaggio, di un sistema GNL o di distribuzione (articolo 44, comma 1 e 2, del D.Lgs. 93/11)" (di seguito: Disciplina o deliberazione 188/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 12 giugno 2014, 270/2014/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità 10 luglio 2018, 177/DAGR/2018;
- il vigente assetto organizzativo dell'Autorità;
- la nota del 5 marzo 2018 (prot. Autorità 7693) con cui il Direttore della Direzione Advocacy Consumatori e Utenti ha delegato il Responsabile

dell'Unità Arbitrati e Decisioni Controversie allo svolgimento della funzione di responsabile del procedimento ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com.

FATTO:

1. In data 2 marzo 2017 (prot. Autorità 8388 del 3 marzo 2017), l'Impresa Individuale Carzedda Giuliano (di seguito: reclamante) ha presentato un reclamo, ai sensi della deliberazione 188/2012/E/com, contestualmente all'Autorità ed a e-distribuzione S.p.a. (di seguito: gestore), contestando a quest'ultimo la soluzione tecnica minima di connessione alla rete di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonte rinnovabile, elaborata nei preventivi identificati dai codici di rintracciabilità 104289638 e 118316521;
2. con nota del 6 marzo 2017 (prot. 8780), l'Autorità ha comunicato alle parti l'avvio del procedimento di trattazione del reclamo;
3. con memoria del 26 aprile 2017 (prot. Autorità 15616 del 27 aprile 2017), il gestore ha formulato le proprie argomentazioni in merito al reclamo;
4. con nota del 9 maggio 2017 (prot. 16735), l'Autorità ha richiesto al gestore alcune informazioni;
5. in data 7 giugno 2017 (prot.19860), l'Autorità ha sollecitato il gestore all'invio delle informazioni richieste, trasmesse da quest'ultimo il 16 giugno 2017 (prot. Autorità 21085 del 19 giugno 2017);
6. in data 23 giugno 2017 (prot. Autorità 21854 del 26 giugno 2017), il reclamante ha replicato alla citata risposta del gestore;
7. in data 21 agosto 2017 (prot. Autorità 27337 del 22 agosto 2017), il gestore ha controreplicato, comunicando che: *“oggi le condizioni di saturazione della rete sono mutate. In particolare, allo stato attuale, la linea Bitti@ non presenta condizioni di saturazione pertanto potrebbero essere accolte nuove richieste di connessione senza ricorrere al potenziamento della rete di media tensione esistente”*;
8. con nota del 31 agosto 2017 (prot. Autorità 28339 del 1 settembre 2017), il reclamante ha richiesto al gestore la modifica del preventivo di connessione (codice pratica 118316521), alla luce delle mutate condizioni di saturazione della rete;
9. con nota del 6 settembre 2017 (prot. Autorità 28892 del 7 settembre 2017), il gestore ha respinto la richiesta del reclamante, evidenziando che: *“La pratica del reclamante è decaduta per mancato avvio dell'iter autorizzativo nei termini stabiliti dalla regolazione, come riportato nella nostra comunicazione E-DIS-26/04/2017-0256807, in quanto, a seguito dell'accettazione del preventivo di connessione pervenuta in data 20/05/2016 con la quale il produttore ha dichiarato eseguire in proprio l'iter autorizzativo, non è pervenuta la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 9 del TICA nonostante l'invio in data 30/09/2016 di specifico sollecito. Conseguentemente a quanto sopra, la Ditta individuale Carzedda, per l'ottenimento della connessione necessaria all'immissione dell'energia prodotta dall'impianto di produzione che ha interesse di realizzare, dovrà presentare una*

nuova domanda di connessione versando il corrispettivo previsto dal TICA per l'ottenimento del preventivo";

10. con nota dell'11 settembre 2017 (prot. 29346), l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori informazioni;
11. in data 18 settembre 2017 (prot. Autorità 30239 del 19 settembre 2017), il reclamante ha replicato alla nota del gestore del 6 settembre 2017, precisando di aver provveduto a presentare al gestore, in pari data, una nuova richiesta di connessione;
12. con nota del 22 settembre 2017 (prot. Autorità 31400 del 27 settembre 2017), il gestore ha risposto alla seconda richiesta di informazioni dell'Autorità;
13. in data 29 settembre 2017 (prot. 31716), l'Autorità ha inviato al gestore una terza richiesta di informazioni, alla quale il gestore ha dato riscontro il 10 ottobre 2017 (prot. Autorità 33142 dell'11 ottobre 2017);
14. con nota in data 17 ottobre 2017 (prot. Autorità 33924 del 17 ottobre 2017), il reclamante ha replicato alla sopracitata risposta del gestore;
15. nelle date del 29 gennaio 2018 (prot. Autorità 2937 del 31 gennaio 2018) e del 14 maggio 2018 (prot. Autorità 15868 del 16 maggio 2018), il reclamante ha insistito per l'accoglimento del reclamo;
16. il 18 settembre 2018 (prot. 25871), l'Autorità ha inviato al gestore la quarta richiesta di informazioni, riscontrata dallo stesso in data 12 ottobre 2018 (prot. Autorità 29277 del 15 ottobre 2018);
17. il 5 dicembre 2018 (prot. 34532), l'Autorità ha convocato le parti, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 188/2012/E/com, per un'audizione, tenutasi in data 19 dicembre 2018, nel corso della quale l'Autorità ha richiesto al gestore ulteriori approfondimenti e documentazione;
18. il 31 gennaio 2019 (prot. Autorità 2770 del 4 febbraio 2019), il gestore ha dato riscontro alle citate richieste dell'Autorità;
19. in data 1 marzo 2019 la Direzione Accountability e Enforcement dell'Autorità ha formulato il proprio parere tecnico, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della Disciplina.

QUADRO NORMATIVO:

20. Ai fini della risoluzione della presente controversia rilevano le seguenti disposizioni del TICA:
 - a) l'articolo 1, comma 1, lettera jj), che definisce la *“soluzione tecnica minima per la connessione”* come la *“soluzione per la connessione, elaborata dal gestore di rete in seguito ad una richiesta di connessione, necessaria e sufficiente a soddisfare la predetta richiesta, tenendo conto delle peculiarità del territorio interessato dalla connessione e compatibilmente con i criteri di dimensionamento per intervalli standardizzati dei componenti adottati dal gestore della rete a cui la connessione si riferisce”*;
 - b) l'articolo 7, comma 3, lettera b), che impone al gestore di elaborare, nel preventivo di connessione, una *“soluzione tecnica minima per la connessione”*, secondo la

definizione contenuta nel citato articolo 1 del TICA, ed in virtù dei criteri indicati dall'art. 7, comma 3, lett. b) e dall'articolo 8 del medesimo TICA.

QUADRO FATTUALE:

21. In data 26 settembre 2013, il reclamante presentava al gestore una domanda di connessione alla rete elettrica finalizzata alla realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica, di potenza pari a 200 kW, da installare in località "Sa Barracca" s.n.c., nel comune di Bitti (NU);
22. in data 9 dicembre 2013, il gestore inviava al reclamante il preventivo di connessione (codice di rintracciabilità T0665960), nel quale era indicata una soluzione tecnica di connessione in antenna sulla linea MT "Bitti";
23. in data 16 aprile 2014, il gestore annullava la pratica T0665960 per mancata accettazione del preventivo nei termini previsti dal TICA;
24. in data 23 settembre 2015, il reclamante presentava una seconda richiesta di connessione per il medesimo impianto di produzione;
25. in data 23 novembre 2015, il gestore emetteva il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 104289638, che prevedeva una soluzione tecnica di connessione (diversa rispetto a quella indicata nel precedente preventivo) in antenna sulla linea MT "Bitti" e la realizzazione di una nuova linea MT di circa 12 km denominata "Bitti 2", alimentata dalla Cabina Primaria "Buddusò", alla quale sarebbero stati connessi alcuni rami della esistente linea MT "Bitti";
26. con nota del 3 dicembre 2015, il reclamante contestava il suddetto preventivo e chiedeva al gestore di:
 - dare separata evidenza, all'interno del preventivo di connessione, delle opere necessarie alla connessione dell'impianto di produzione rispetto a quelle necessarie all'adeguamento della rete;
 - verificare che non fossero state prese in considerazione, in occasione dell'elaborazione del preventivo, alcune richieste di connessione di impianti eolici, insistenti sul territorio di Bitti, ormai decadute;
27. con nota del 16 gennaio 2016, il gestore confermava la soluzione tecnica indicata nel preventivo del 23 novembre 2015 e precisava che l'impianto di rete ivi descritto non comprendeva opere di adeguamento della rete esistente e che in ogni caso non era disponibile sulle linee elettriche esistenti, la potenza richiesta dal reclamante;
28. con nota del 27 gennaio 2016, il reclamante insisteva nel richiedere la separazione tra le opere necessarie alla connessione e gli interventi di adeguamento alla rete, con l'intento di curare l'autorizzazione e la realizzazione delle sole opere necessarie alla connessione, lasciando al gestore l'onere di effettuare gli interventi di adeguamento della rete esistente;
29. con nota del 9 febbraio 2016, il gestore confermava che l'intera soluzione tecnica, indicata nel preventivo, era identificata come "impianto di rete per la connessione" e, conseguentemente, negava la possibilità di separare le due porzioni come richiesto dal reclamante;

30. in data 23 marzo 2016, il gestore annullava la pratica 104289638 per mancata accettazione del preventivo nei termini previsti dal TICA;
31. in data 25 marzo 2016, il reclamante presentava al gestore una terza richiesta di connessione per il medesimo impianto di produzione;
32. in data 18 aprile 2016, il gestore emetteva il preventivo di connessione, identificato dal codice di rintracciabilità 118316521, recante la stessa soluzione tecnica di connessione indicata nel precedente preventivo del 23 novembre 2015;
33. in data 20 maggio 2016, il reclamante accettava il suddetto preventivo di connessione, dichiarando di voler gestire in proprio sia l'*iter* autorizzativo che la realizzazione dell'impianto di rete;
34. con nota del 24 maggio 2016, il gestore rendeva noti al reclamante i riferimenti degli operatori che avevano ricevuto preventivi di connessione recanti porzioni dell'impianto di rete da realizzare in comune con quello del reclamante e che quindi dividevano la medesima soluzione tecnica minima generale;
35. con nota del 27 maggio 2016, il reclamante contestava il preventivo del 18 aprile 2016, ritenendo che la soluzione tecnica di connessione ivi indicata non costituiva quella prevista dal TICA. Con la medesima nota, il reclamante esprimeva al gestore una soluzione tecnica di connessione alternativa a quella indicata dal gestore;
36. con nota del 22 giugno 2016, il gestore respingeva le contestazioni del reclamante;
37. in data 2 agosto 2016 era archiviata, per inammissibilità, la domanda di conciliazione, presentata dal reclamante presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, di cui all'Allegato A alla deliberazione 260/2012/E/com, *pro tempore* vigente, in quanto la controversia non rientrava nell'ambito di applicazione della predetta disciplina;
38. in data 31 agosto 2017 (prot. Autorità 28339 del 1 settembre 2017), il reclamante, presentava una nuova richiesta di connessione, a seguito della comunicazione trasmessa dal gestore, nel corso del presente procedimento, in data 21 agosto 2017 (prot. Autorità 27337 del 22 agosto 2017), in ordine alla sopraggiunta "desaturazione" della porzione di rete interessata dalla connessione;
39. in data 15 novembre 2017, il gestore emetteva un nuovo preventivo (con codice di rintracciabilità 160687976) nel quale era indicata la soluzione tecnica di connessione richiesta dal reclamante, vale a dire in derivazione rigida a T sulla esistente linea MT "Bitti". In data 29 novembre 2017, il reclamante accettava il suddetto preventivo di connessione;
40. con note del 29 gennaio 2018 e del 14 maggio 2018, il reclamante, tuttavia, insisteva per l'accoglimento delle richieste avanzate con il presente reclamo.

ARGOMENTAZIONI DEL RECLAMANTE:

41. Il reclamante contesta la soluzione di connessione, indicata dal gestore nei preventivi del 23 novembre 2015 e del 18 aprile 2016, in quanto, a suo dire, non costituirebbe la "*soluzione tecnica minima per la connessione*" prescritta dall'articolo 1, comma 1, lettera jj), del TICA;

42. secondo il reclamante, infatti, esistevano, all'epoca della predisposizione dei preventivi oggetto di contestazione, 32 pratiche per la connessione alla rete di impianti di produzione ricadenti nel territorio di Bitti (NU), per una potenza complessiva in immissione di circa 2 MW, i cui intestatari avevano abbandonato il progetto di realizzazione dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il reclamante afferma che tali pratiche di connessione non avrebbero dovuto essere considerate dal gestore nella valutazione delle condizioni di saturazione della rete elettrica, facendo così venir meno l'esigenza di realizzazione di un nuovo elettrodotto e quindi di modifiche alla rete stessa;
43. ad avviso del reclamante, inoltre, eventuali esigenze di potenziamento della rete esistente avrebbero potuto essere soddisfatte tramite una soluzione alternativa diversa e meno gravosa dal punto di vista economico rispetto a quella individuata dal gestore, descritta in dettaglio nella nota del 27 maggio 2016 di cui al precedente punto 35;
44. anche a seguito dell'emissione del preventivo del 15 novembre 2017, la cui "soluzione tecnica minima" non è contestata dal reclamante, quest'ultimo insiste per l'accoglimento del reclamo, *"sia perché in istruttoria sono emersi tutti i dati che dimostrano la disponibilità della rete a ricevere l'esigua potenza prodotta dall'impianto (200 kW) senza la necessità di modifiche alla rete stessa, sia in riferimento all'ingiustificata utilizzazione dei limiti di variazione della tensione del 5% e dell'8% indicati nei report SPIRA di E-Distribuzione, che non trovano alcuna giustificazione nella normativa di settore, risultando assolutamente arbitrari e in contrasto con i principi di legge che prevedono la massima diffusione delle energie rinnovabili"*;
45. pertanto, il reclamante chiede che l'Autorità accerti se la soluzione tecnica di connessione, indicata dal gestore nei preventivi identificati dai codici di rintracciabilità 104289638 e 118316521, sia coerente con quanto prescritto dal TICA ed in caso contrario chiede la restituzione dei corrispettivi versati in occasione dell'accettazione dei preventivi del 18 aprile 2016 (pari a 2.736,99 euro) e del 15 novembre 2017 (pari a 610 euro), nonché dei costi sostenuti per il reclamo;
46. il reclamante, infine, chiede che il gestore gli corrisponda l'indennizzo automatico previsto dall' articolo 14, comma 1, del TICA, per il ritardo nella messa a disposizione del corretto preventivo di connessione, con decorrenza dalla richiesta di connessione del 3 dicembre 2015.

ARGOMENTAZIONI DEL GESTORE:

47. Il gestore ritiene di aver sempre fornito al reclamante la corretta soluzione tecnica minima di connessione, c.d. al minimo tecnico, stante la situazione di saturazione della rete elettrica, al momento della predisposizione dei preventivi contestati, nella zona di ubicazione dell'impianto eolico del reclamante.
48. Secondo il gestore, inoltre, *"nonostante l'annullamento delle diverse pratiche di connessione richiamate nel reclamo, al momento dell'elaborazione del preventivo"*

contestato, la situazione di criticità della rete non era mutata con la conseguenza che nessuna diversa e meno impattante soluzione tecnica poteva essere fornita”.

VALUTAZIONE DEL RECLAMO:

49. In via preliminare, si rileva che la controversia, oggetto del reclamo *de quo*, riguarda la soluzione tecnica per la connessione alla rete elettrica dell’impianto di produzione del reclamante, elaborata dal gestore nei preventivi del 23 novembre 2015 (codice di rintracciabilità 104289638) e del 18 aprile 2016 (codice di rintracciabilità 118316521). In particolare, tale soluzione prevedeva la realizzazione di una nuova linea MT, denominata “Bitti2”, uscente dalla Cabina Primaria “Buddusò”, di circa 12 km di lunghezza, *“su cui verranno spostati parte dei rami della linea MT BITTI, tra cui quello al quale andrà collegata in derivazione rigida a T la nuova cabina di consegna”*.
50. Il reclamante afferma che, alla data di emissione dei sopraccitati preventivi, fosse ancora possibile realizzare l’allacciamento diretto alla esistente linea MT “Bitti”, secondo la soluzione tecnica, più semplice ed economica, indicata nel preventivo del 9 dicembre 2013. Contrariamente a ciò, il gestore, nella nota del 16 giugno 2017, prodotta in sede di trattazione del reclamo *de quo* (prot. Autorità 21679/A del 23 giugno 2017), ha dichiarato che *“entrambi i trasformatori della Cabina Primaria Buddusò non presentavano “condizioni di saturazione virtuale per raggiungimento dei limiti di carico né al 23/11/2015, data di emissione del preventivo della pratica 104289638, né al 18/04/2016, data di emissione del preventivo la pratica 118316521. Inoltre, allo stato attuale i trasformatori della CP non risultano in condizioni di saturazione virtuale”*. Tuttavia, ad avviso del gestore, la citata soluzione di connessione non era comunque realizzabile. Ciò in quanto *«la linea MT “Bitti”, (nei nostri sistemi denominata “Bitti@”), alle date di elaborazione dei preventivi del 23/11/2015 e del 18/04/2016 non era disponibile alla connessione di ulteriori impianti di generazione, a causa del superamento dei limiti massimi di variazione lenta di tensione (superiori all’8% della tensione nominale), determinata dalla evoluzione nel tempo della potenza prelevata o immessa nei nodi della rete, dalle caratteristiche fisiche dei conduttori e dalla loro distanza dalla Cabina Primaria (momento amperometrico)»*.
51. Ciò premesso, ai fini della decisione della presente controversia, si rende necessario descrivere, brevemente, le modalità con cui il gestore individua la soluzione tecnica minima di connessione relativa ad un impianto di produzione, per il quale ha ricevuto la richiesta di allacciamento alla rete.
52. In particolare, per le connessioni in MT, il gestore utilizza un apposito *software* (denominato SPIRA) che simula il comportamento statico della rete di distribuzione tramite un modello della rete stessa. Il modello rappresenta i principali elementi di rete (linee e cabine), le utenze attive e passive esistenti, nonché gli impianti in corso di realizzazione (c.d. preventivi in sviluppo).

53. Il *software* simula, in diversi scenari di produzione e di carico, le condizioni della rete che si verificherebbero per effetto della connessione del nuovo impianto di produzione. Il gestore inizia le simulazioni ipotizzando di connettere il nuovo impianto sulla linea o sulla cabina più vicina al sito ove ne è prevista la realizzazione. Se la simulazione evidenzia criticità legate ad un superamento dei valori limite di uno o più parametri di rete (variazioni lente, rapide e assolute di tensione, sfruttamento termico dei tratti di rete interessata, correnti di cortocircuito trifase e monofase, correnti di guasto monofase a terra, selettività delle protezioni di media tensione, ecc.), il gestore modifica il punto di inserimento dell'impianto sulla rete e ripete la simulazione, finché perviene a un esito positivo della stessa.
54. Ciò posto, nel corso dell'ampia istruttoria procedimentale svolta, è emerso che il gestore ha inizialmente fornito, su richiesta dell'Autorità in data 9 maggio 2017 (prot.16735), l'elenco delle pratiche di connessione relative agli impianti di produzione in corso di realizzazione rappresentati, dal medesimo gestore, nella simulazione di connessione dell'impianto del reclamante.
55. Dall'analisi della documentazione relativa alle suddette pratiche di connessione, e in base alle precisazioni rese dal gestore, in data 22 settembre 2017 (prot. Autorità 31400 del 27 settembre 2017), è emerso che, alla data di invio, da parte del reclamante, della richiesta di connessione che ha portato, poi, all'emissione del preventivo 104289638 del 23 novembre 2015, oggetto di contestazione, il gestore:
- aveva già annullato le pratiche T0694723, T0699388, 74581547, 74582956, 74859068, 76978911, 76979111, 79584165 e T0695058;
 - avrebbe dovuto annullare, in applicazione del TICA, le pratiche di connessione T0294575, T0294934, T0295302, T0295628, T0324895, T0663821, T0690649, T0691304 e T0370230.
56. Pertanto, considerato che la somma della potenza in immissione associata alle pratiche di connessione sopra indicate ammonta a 1.220 kW, e che detta potenza in immissione non doveva essere presa in considerazione in occasione della verifica di impatto sulla rete dell'impianto del reclamante, l'Autorità ha, quindi, richiesto, con nota in data 29 settembre 2017 (prot. Autorità 31716), al gestore di elaborare una nuova simulazione di rete (c.d. *load flow*) eliminando dal modello di rete la potenza complessivamente associata alle pratiche di connessione elencate al precedente punto 55, e di rendere disponibile il *report* della nuova simulazione.
57. Dall'esame del sopraccitato report, trasmesso dal gestore in data 10 ottobre 2017 (prot. Autorità 33141 del 11 ottobre 2017), risultano permanere condizioni di criticità della rete, in termini di variazioni assolute di tensione, anche eliminando dal modello di simulazione i 1.220 kW di potenza in immissione, associata alle richiamate pratiche di connessione di cui al precedente punto 55.
58. Successivamente, nel corso dell'istruttoria, è stato ripetutamente analizzato il modello di rete rappresentato dal gestore, al fine di verificare se le ipotesi poste alla base delle simulazioni fossero sufficientemente rappresentative dell'effettiva condizione della rete elettrica del gestore a seguito della connessione dell'impianto del reclamante sulla linea MT "Bitti".

59. Nel corso di questa fase istruttoria, l’Autorità, con nota in data 18 settembre 2018 (prot. 25871), ha richiesto al gestore di effettuare nuove analisi di *load flow*, variando configurazioni e parametri del modello di rete. In particolare, l’Autorità ha richiesto al gestore di:
- a) limitare l’analisi alla porzione di rete – corrispondente alla sola linea MT Bitti – modellizzata dal gestore nelle simulazioni del 10 settembre 2015;
 - b) eliminare i 1.220 kW di potenza attiva complessivamente associata alle pratiche di connessione indicate al precedente punto 55;
 - c) prevedere un congruo valore di potenza reattiva erogata o assorbita dai generatori, in coerenza con le condizioni impostate nelle simulazioni del 10 settembre 2015;
 - d) estendere i parametri di regolazione della tensione del variatore sotto carico di cabina primaria fino a $\pm 5\%$ del valore centrale della tensione di 15 kV.
60. Ebbene, le verifiche svolte nel corso dell’istruttoria hanno consentito di accertare che il gestore non ha verificato l’impatto dell’impianto del reclamante sulla rete esistente, ed in particolare sulla linea MT Bitti, a seguito delle richieste di connessione del 23 settembre 2015 e del 25 marzo 2016. Infatti, i report SPIRA prodotti dal gestore in data 15 ottobre 2018 (prot. Autorità 29277), riportano date antecedenti alle richieste di connessione del reclamante (rispettivamente, 10 settembre 2015 e 7 marzo 2016). Al riguardo il gestore, con la menzionata nota del 10 ottobre 2017 (prot. Autorità 33142 del 11 ottobre 2017) ha dichiarato che: *“i report riportano date antecedenti a quelle delle richieste di connessione della reclamante in quanto, risultando la linea MT Bitti@ in condizioni di criticità al momento della presentazione della richieste della ditta Carzedda, il calcolo di rete è stato effettuato sulla nuova linea MT (Bitti 2), la cui realizzazione era già stata pianificata”*.
61. Ciò posto, sulla base delle risultanze istruttorie sopra rappresentate, è il caso di evidenziare che tale *modus operandi*, non appare rigoroso e, in linea di principio non risulta corretto, dovendo, invece, il gestore verificare l’impatto sulla rete esistente di ogni singolo impianto di produzione alla data della richiesta di connessione, al fine di accertare la eventuale condizione di “saturazione virtuale” della rete elettrica ed in generale eventuali criticità, a tale data, prima di passare a valutare soluzioni di connessione alternative. Tuttavia, per quanto concerne più nello specifico il caso in esame, le verifiche *ex post* effettuate nel corso dell’istruttoria, hanno confermato la citata condizione di saturazione virtuale della rete elettrica anche simulando – con i vincoli imposti dal gestore – l’inserimento dell’impianto del reclamante sulla linea MT Bitti.
62. Inoltre, l’istruttoria ha consentito di rilevare alcune modalità operative adoperate dal gestore per valutare l’eventuale impatto sulla rete elettrica dell’impianto di produzione che appaiono eccessivamente conservative e che non favoriscono l’accesso degli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili. Si citano, ad esempio:
- a) l’interpretazione della Norma CEI 50160 relativamente alle violazioni “lente” di tensione come differenza tra assetti di rete opposti, laddove la norma si riferisce, invece, alla variazione di tensione in un determinato assetto di rete;

- b) la ingiustificata rigidità nella modellizzazione del comportamento degli impianti in relazione all'assorbimento/erogazione di energia reattiva. Il gestore ipotizza che tutti gli impianti di generazione diffusa connessi o da connettere funzionino con lo stesso fattore di potenza – tipicamente in erogazione di energia reattiva – invece di tener conto della possibilità di richiedere agli impianti un funzionamento a fattore di potenza personalizzato in funzione della posizione sulla rete e della possibilità di erogare o assorbire energia reattiva. Al riguardo, il gestore, nella nota del 31 gennaio 2019 (prot. Autorità 2770 del 4 febbraio 2019), ha dichiarato che: «*allo stato attuale, la regolazione non consente al distributore di avvalersi delle risorse distribuite connesse alle proprie reti MT e BT per l'approvvigionamento dei servizi di rete quali, nel caso di specie, la regolazione della tensione*», non interpretando correttamente la richiesta dell'Autorità che, invece, si è limitata a proporre al gestore di simulare il comportamento degli impianti di produzione ipotizzando un fattore di potenza (fisso per ciascun impianto, quindi senza regolazione), più favorevole in funzione del profilo di tensione sulla linea ed in coerenza con le modalità di erogazione fisica dei gruppi di generazione;
- c) l'estrema cautela nel considerare insostenibili, per la rete, situazioni in cui, in condizioni estreme, come il passaggio dall'assetto di massimo carico e produzione nulla, all'assetto di massimo carico e massima produzione, si presentano sulla rete alcuni nodi con variazioni di tensione di poco maggiori del *OMISSIS* (ad esempio, nel *load flow* F2, pag. 214 della nota del gestore del 12 ottobre 2018). Fermo restando quanto riportato alla precedente lettera a), si sottolinea che la Norma CEI 50160 prescrive che «*durante qualunque periodo di una settimana il 95% dei valori efficaci della tensione di alimentazione, mediato nei 10 minuti, deve essere compreso nell'intervallo $U_c \pm 10\%$* ».
63. Occorre rilevare, inoltre, che il gestore, pur dichiarando di aver scelto come “limite massimo ammesso” alla variazione di tensione sui nodi della rete un valore di *OMISSIS*, attribuisce esito negativo alle simulazioni che comportano una variazione lenta di tensione superiore al *OMISSIS*, definito dal gestore come “limite di verifica”. Anche in questo caso, appare eccessivamente cautelativo e prudenziale tale limite per garantire il rispetto dei parametri di tensione sull'utenza del $\pm 10\%$.
64. Pertanto, si rileva che il gestore, benché operi nell'ambito di proprie valutazioni tecniche discrezionali nel valutare l'impatto sulla rete di un impianto di produzione di energia elettrica, utilizza per tale valutazione parametri tecnici che appaiono molto prudenziali e conservativi, come è emerso anche nel corso della citata audizione del 19 dicembre 2018. Ciò posto, per quanto riguarda più nello specifico il reclamo *de quo*, sulla base delle risultanze della complessa istruttoria tecnica, e alla luce degli elementi critici sopra evidenziati, è ragionevole concludere che non sono emersi elementi che, con un apprezzabile margine di certezza, consentono di smentire gli esiti delle simulazioni di rete effettuate dal gestore medesimo; in altri termini, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, non appare possibile pervenire ad una valutazione tecnica diversa da quella che ha condotto il gestore a respingere, per le

suesposte criticità, le contestazioni del reclamante, ovvero che “«*la linea MT “Bitti”, (nei sistemi di e-distribuzione denominata “Bitti@”) alle date di elaborazione dei preventivi del 23/11/2015 e del 18/04/2016 non era disponibile alla connessione di ulteriori impianti di generazione, a causa del superamento dei limiti massimi di variazione lenta di tensione... ”.*”

65. In conclusione, per i motivi suesposti, si ritiene che non possano trovare accoglimento le contestazioni avanzate dal reclamante in merito alla soluzione tecnica di connessione, indicata dal gestore, nei preventivi identificati dai codici di rintracciabilità 104289638 e 118316521. Pertanto, sotto questo profilo, il reclamo non può essere accolto.
66. Si ritiene, invece, di accogliere il reclamo limitatamente alla richiesta di restituzione del corrispettivo versato dal reclamante, in occasione dell'accettazione del preventivo del 18 aprile 2016 (pari a 2.736,99 euro) relativo alla pratica di connessione con codice di rintracciabilità 118316521. Ciò in considerazione della buona fede dimostrata dal reclamante, il quale aveva tentato di risolvere la presente controversia, mediante domanda di conciliazione al Servizio di Conciliazione dell'Autorità, già in data 5 luglio 2016, quindi anteriormente al termine ultimo, disposto dall'articolo 9 del TICA, per l'avvio del procedimento autorizzativo, vale a dire entro 60 giorni lavorativi dalla data di accettazione del suddetto preventivo.
67. Infine, si rileva che non è stato accertato alcun ritardo indennizzabile a carico del gestore e, pertanto, non può trovare accoglimento neppure la richiesta del reclamante di riconoscimento dell'indennizzo automatico previsto dall'articolo 14 del TICA

DELIBERA

1. di accogliere, nei termini di cui in motivazione, il reclamo presentato dalla Impresa Individuale Carzedda Giuliano nei confronti di e-distribuzione S.p.a., limitatamente alla richiesta di restituzione del corrispettivo di connessione versato con riferimento alla pratica con codice di rintracciabilità 118316521;
2. di prescrivere ad e-distribuzione S.p.a. di versare alla Impresa Individuale Carzedda Giuliano, entro 20 giorni dalla data di notifica della presente decisione, il corrispettivo di cui al precedente punto 1;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 7, comma 4, della deliberazione 188/2012/E/com.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

9 aprile 2019

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini